

# **Regolamento del Consiglio dell'Istituzione del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Trento<sup>1</sup>**

Obiettivo del presente Regolamento è quello di normare il funzionamento interno del Consiglio dell'Istituzione e delle sue riunioni.

Esso si pone a complemento di quanto previsto dalla normativa vigente, sia a livello nazionale che provinciale, dallo Statuto e dal "Regolamento d'Istituto" (di cui fa parte integrante).

## **Art. 1 Composizione e funzioni**

Composizione e funzioni del Consiglio dell'Istituzione sono quelle previste dallo Statuto del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" agli articoli 6 e 7.

## **Art. 2 Presidente del Consiglio dell'Istituzione e suoi sostituti**

Il Consiglio dell'Istituzione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio o all'eventuale decadenza del Presidente in carica. Tale seduta è convocata dal Dirigente scolastico, che ne verifica la validità (presenza della metà più uno dei consiglieri) e la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto; ogni consigliere esprime una preferenza. Sono eleggibili tutti i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio.

Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i soli candidati a pari voti; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano.

Il genitore che abbia raccolto il secondo maggior numero di preferenze svolgerà il ruolo di Vicepresidente e sostituirà il Presidente in caso di assenza. Qualora risulti anch'esso assente, la riunione del Consiglio dell'Istituzione verrà presieduta dal genitore consigliere più anziano tra quelli presenti. Ove risultasse del tutto assente la componente "genitori", il consiglio stesso è presieduto dal consigliere più anziano.

## **Art. 3 Funzioni del Presidente**

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

- convocare il Consiglio dell'Istituzione, concordandone preventivamente l'o.d.g. con il Dirigente
- presiedere le sedute e verificarne la validità
- garantire la correttezza procedurale
- porre in votazione delibere e mozioni

---

<sup>1</sup> Approvato dal Consiglio dell'Istituzione con delibera n. 23 del 16 novembre 2011

- sottoscrivere i verbali
- mantenere i contatti con i Presidenti delle Consulte di Istituto e dei Consigli dell'Istituzione di altre scuole.

#### **Art. 4 Convocazione del Consiglio dell'Istituzione**

La prima convocazione, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente scolastico; le successive, sentito il Dirigente e verificate le esigenze dell'Istituto, dal Presidente del Consiglio dell'istituzione.

Il Consiglio deve essere convocato entro il termine di 15 giorni, qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Nella richiesta di convocazione debbono essere specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe e le Consulte dei genitori e degli studenti possono avanzare proposte per la discussione al Consiglio dell'Istituzione.

#### **Art. 5 Predisposizione e comunicazione dell'ordine del giorno**

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio dell'Istituzione, d'intesa con il Dirigente scolastico.

Esso viene inviato, in forma elettronica (salvo diversa richiesta) assieme alla convocazione, almeno 5 giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri e ai Presidenti delle Consulte. Una copia viene affissa all'Albo di Istituto.

L'ordine del giorno deve specificare gli argomenti sui quali si svolgeranno la discussione e le votazioni. Altri argomenti, indicati nell'ordine del giorno come oggetto di semplice comunicazione, potranno essere seguiti da un breve dibattito ma non produrranno nessuna delibera.

All'ordine del giorno viene di norma allegata, in formato elettronico, la documentazione necessaria ad una adeguata comprensione dei temi fatti oggetto di dibattito e delibera.

#### **Art. 6 Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Per la validità delle sedute, il Presidente procederà all'appello nominale.

Qualora non si raggiunga il numero legale della metà più uno dei membri in carica, il Presidente rinverrà la seduta ad altra data.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Si procede a votazioni non palesi nei casi in cui siano coinvolti personalmente i consiglieri o loro familiari, o quando uno dei consiglieri lo richieda.

Le deliberazioni possono essere approvate all'unanimità, oppure a maggioranza dei presenti. In questo secondo caso i voti favorevoli devono rappresentare la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni.

#### **Art. 7 Segretario, verbale e pubblicazione degli atti**

In ogni seduta, a cura del Segretario, e cioè del responsabile amministrativo dell'istituzione, è redatto un processo verbale che deve contenere i nomi di coloro che vi hanno partecipato e degli assenti con o senza giustificato motivo, le votazioni effettuate e

le relative delibere approvate, l'indicazione sintetica degli interventi promossi sui punti all'ordine del giorno ed eventualmente, a richiesta, motivazioni di voto o altre precisazioni che un consigliere chieda vengano messe a verbale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario; esso verrà depositato in segreteria non oltre 30 giorni e comunque entro 5 giorni antecedenti la seduta successiva ed inviato, in formato elettronico, ai membri del Consiglio. Le delibere, che ne costituiscono parte integrante, vengono affisse agli Atti.

### **Art. 8 Perdita requisiti, dimissioni, surroghe**

I membri eletti del Consiglio dell'Istituzione sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o quando non intervengano per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta al Consiglio vagliare le eventuali giustificazioni addotte dagli interessati.

I componenti eletti del Consiglio dell'Istituzione possono dimettersi, per iscritto, in qualsiasi momento. Il Consiglio prende atto delle dimissioni, che risultano irrevocabili.

Il membro dimissionario fa parte a pieno titolo del Consiglio dell'Istituzione fino al momento della presa d'atto delle dimissioni: per l'individuazione della validità della seduta, va pertanto computato nel numero dei componenti il Consiglio fino a che non verrà ufficialmente dichiarato dimissionario.

Al fine di garantire la piena rappresentanza delle diverse componenti, il Dirigente procederà alla surroga dei rappresentanti che abbiano perso i requisiti per l'eleggibilità o risultino dimissionari. Qualora la surroga non dovesse essere possibile per assenza di nominativi, il dirigente dell'istituzione dà luogo a elezioni suppletive:

a) immediate, se è impossibile procedere alla surroga e manca completamente la rappresentanza della componente dei genitori degli studenti, nell'ambito della quale è eletto il presidente del consiglio dell'istituzione; in tale caso fino alla nomina del presidente del consiglio dell'istituzione il consiglio stesso è presieduto dal consigliere più anziano;

b) negli altri casi, entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si sia accertata l'impossibilità di procedere alla surroga.